



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 107 DEL 24-09-2014

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VIA - SGAM S.r.l. - Insediamento di un impianto per la produzione di ammendante compostato nel comune di Brindisi, zona ASI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

Premesso che:

- con nota del 06/06/2013, acquisita agli atti di questa Provincia al prot. 37896 del 06/06/2013, il sig. Marco Montinaro, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società SGAM S.r.l. con sede legale in Lecce alla via Vito Fornari n. 12, ha chiesto l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi degli art. 6 e 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 11/01 e s.m.i., per l'insediamento di un impianto per la produzione di ammendante compostato nel comune di Brindisi, zona ASI, al foglio 80, Particella 167 (sub 1 e sub2);
- con nota prot. 52438 del 05/08/2013 il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia ha richiesto la regolarizzazione dell'istanza, cui il proponente ha dato riscontro con nota acquisita al prot. 65594 del 15/10/2013;
- nell'ambito della verifica di coerenza del progetto con la pianificazione regionale, in particolar modo con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, pubblicato sul BURP n. 147 del 12/11/2013, l'Ufficio precedente, con nota prot. 5091 del 27/01/2014, ha informato l'Organo di Governo dell'ATO Brindisi dell'istruttoria in corso, chiedendogli di esprimersi circa l'interesse a realizzare gli impianti di iniziativa pubblica, come previsto negli scenari del PRGRU, specificando che, in assenza di riscontro, si sarebbe dato corso all'iniziativa privata;
- la società SGAM, con nota acquisita al prot. 11747 del 25/02/2014, ha diffidato la provincia a proseguire nel procedimento;
- con nota prot. 14822 del 10/03/2014 il dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi, per effetto dell'intervenuta L.R. n. 4 del 12/02/2014, di modifica della L.R. n. 11 del 12/04/2001, ha indetto e convocato per il 01/04/2014 la Conferenza di Servizi, ai fini dell'esame degli interessi coinvolti nel procedimento in oggetto e dell'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto, nonché all'individuazione di altri eventuali soggetti preposti all'espressione di pareri di competenza;
- con nota prot. 25507 del 22/04/2014 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi il 09/04/2014, in seguito ad un rinvio comunicato con nota prot. 18126 del 24/03/2014 su richiesta di ARPA Puglia – DAP Brindisi, nel corso della quale:
 - l'Ufficio precedente ha descritto sinteticamente il progetto in esame ed evidenziato alcune problematiche propedeutiche alla procedibilità dell'istanza, attinenti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'intervento, la necessità di acquisire informazioni circa lo stato attuale del sito in relazione alle precedenti attività ivi svolte, il titolo in ragione del quale il proponente avrebbe incluso nel progetto in esame anche la realizzazione del centro di raccolta comunale (ex D.M. 08/04/2008);
 - sono stati acquisiti:
 1. il parere contrario del rappresentante del Consorzio ASI all'insediabilità dell'attività nel sito prescelto;
 2. il parere del rappresentante di ARPA Puglia – DAP Brindisi circa la necessità di assoggettare a VIA il progetto in esame;
 3. il parere del rappresentante del Comune di Brindisi circa l'improcedibilità dell'istanza senza la propedeutica definizione delle osservazioni formulate dall'Ufficio precedente;
 - è stato stabilito di aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi assegnando alla società 30 giorni per controdedurre alle osservazioni e richieste di integrazioni formulate in conferenza;

- con nota del 21/05/2014, inviata tramite pec il 22/05/2014, il proponente ha inteso fornire le proprie controdeduzioni, in virtù delle quali con nota prot. 39978 del 01/07/2014 è stata convocata per il 16/07/2014 la seconda seduta della Conferenza di Servizi;
- con la medesima nota di convocazione il proponente è stato informato dell'approvazione della Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Provinciale n. 31 del 19/06/2014 *Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani - Linee di indirizzo per il rilascio delle autorizzazioni relative alla realizzazione ed esercizio degli impianti*, in applicazione della quale sono stati richiesti alcuni elaborati integrativi;
- il proponente ha dato riscontro con nota SGA/03/2014 inviata tramite pec l'11/07/2014;
- con nota prot. 45577 del 28/07/2014 l'Ufficio precedente ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi il 16/07/2014, nel corso della quale:
 - sono state acquisite:
 1. la nota prot. 2969 del 15/07/2014 con cui il Consorzio ASI conferma il parere contrario all'insediabilità dell'attività nel sito prescelto espresso nella precedente seduta, ai sensi della L.R. 2/2007, nonché del Regolamento dei Suoli e del vigente Piano Regolatore Territoriale del Consorzio ASI;
 2. la nota prot. 38832-338 del 11/07/2014 con cui il Dipartimento Provinciale di ARPA Puglia conferma il proprio parere circa la necessità di assoggettare a VIA il progetto in esame;
 3. il parere del rappresentante del Comune di Brindisi circa la necessità di assoggettare a VIA il progetto in esame;
 - sono state discusse le possibili criticità che l'intervento in progetto potrebbe determinare, soprattutto in relazione all'impatto odorigeno ed acustico legate all'ubicazione prossima al centro abitato, come meglio esplicitato nel suddetto verbale nonché nelle motivazioni del presente provvedimento;
 - sono state ascoltate ed acquisite le ulteriori argomentazioni e controdeduzioni del proponente;
 - si è stabilito di chiudere i lavori della Conferenza assoggettando il progetto per la realizzazione e *l'esercizio di un impianto per la produzione di ammendante compostato nel Comune di Brindisi, zona ASI*, proposto dalla SGAM srl, alla valutazione d'impatto ambientale;
- con nota prot. 50279 del 16/07/2014, acquisita al prot. 43308 del 16/07/2014, il Dipartimento di Prevenzione della ASL, comunicando di non poter prendere parte alla Conferenza di Servizi del 16/07/2014 per impegni istituzionali, specifica che nei giorni successivi avrebbe inviato parere di competenza;
- con nota prot. 58313 del 26/08/2014, acquisita al prot. 54434 del 17/09/2014, il Dipartimento di Prevenzione della ASL ha poi comunicato che, per poter esprimere il proprio parere, *fatto salvo l'ambito applicativo della L.R. 21/12 e le Linee Guida emanate con R.R. 3/10/2012 n. 24 inerente la Valutazione del Danno Sanitario*, è necessario:
 - *un piano di monitoraggio ambientale per il rischio biologico e per le sostanze odorigene moleste, condizione necessaria per eventuali misure di prevenzione;*
 - *dandosi la presenza di sostanze quali l'ammoniaca e di altre potenzialmente presenti quali il metano da biogas nel caso di sacche di anaerobiosi, deve essere effettuata valutazione specifica del rischio esplosioni;*

- *si chiede di sapere come il prodotto ammendante compostato si collochi ai fini degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH ed eventualmente del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);*
- *indicare quale risulta essere la distanza dell'opificio dal centro abitato, ai fini del rispetto di quanto previsto nella parte II, cap. 2, tab. 2.1.2 del PRGRU;*

Preso atto che:

- dalla documentazione complessivamente presentata dal proponente, si evince che:
 - l'area d'intervento è ubicata alla zona industriale del comune di Brindisi, su terreni catastalmente individuati al foglio 80 particella 167 (sub 1 e sub2), della superficie complessiva di 6.665 m²;
 - il lotto, edificato con concessione n. 4749/52 96/99, risulta agibile ai sensi dell'art. 38 della Legge n. 142 del 08/06/1990 con certificazione prot. U.T.C./Rip. U.A.T. n. 8073 del 03.11.2000;
 - tale lotto è di proprietà della società S.I.COS. S.r.l. Società Immobiliare a r.l., giusto Decreto di Trasferimento ex art. 586 c.p.c. del Tribunale di Brindisi;
 - con protocollo d'intesa sottoscritto il 9 agosto 2013, integrato con scrittura privata del 20 maggio 2014, tra la società proprietaria del lotto S.I.COS. S.r.l., la società Monteco S.r.l. locataria dell'immobile censito al catasto Fabbricati al fog. 80 part. 167 sub. 1 e la società proponente l'intervento SGAM s.r.l., si è pattuito che in caso di approvazione del progetto in esame la società SGAM s.r.l. sarebbe subentrata alla Monteco S.r.l. nella locazione dei capannoni;
 - il progetto prevede l'attivazione all'interno dei capannoni esistenti di un impianto di compostaggio di potenzialità pari a 24,04 ton/giorno (di cui 19,23 t di FORSU e la restante parte da rifiuti legnosi e verde di potatura) corrispondenti a 7.200 tonnellate annue;
 - si prevede, inoltre, una capacità di stoccaggio pari 72,12 t, ovvero circa 3 giorni di conferimento;
 - il processo di trattamento dei rifiuti, che prevede le operazioni R3 ed R13, si compone delle seguenti fasi:
 - trattamenti preliminari: pesatura e identificazione, stoccaggio, movimentazione con pala gommata, trituratore/aprisacchi/miscelatore, nastro di evacuazione;
 - biostabilizzazione aerobica per 21 giorni in 4 biocelle a teli di circa 180 m³, con ricircolo del percolato e insufflazione con un ventilatore per biocella;
 - maturazione all'interno dello stesso capannone per 69 giorni;
 - l'attività rientra nella categoria progettuale di cui al punto 7 lettera z.b) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. dell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché punto B.2.aj) Impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti speciali di capacità superiore a 10 t/g dell'Allegato B della L.R. 11/01 e s.m.i., pertanto soggetto a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza provinciale;*
 - il sito non ricade all'interno di aree naturali protette, parchi, riserve naturali, siti della Rete Natura 2000, zone IBA o perimetrazioni del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia riguardanti la pericolosità idraulica e la pericolosità geomorfologica o aree soggette a vincoli paesaggistici;

- lo stesso è ricompreso all'interno del Sito di Interesse Nazionale per la Bonifica di Brindisi;
- con Decreto MATTM prot. 4048/Tri/Di/B del 13/02/2013 è stato approvato il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 20/12/2012 relativa al SIN di Brindisi, che per l'area SICOS si è espressa favorevolmente sulla possibilità di realizzare un centro di compostaggio, a condizione che:
 1. *gli Enti di controllo locali verifichino l'effettiva presenza della pavimentazione;*
 2. *ove dovesse permanere lo stato di contaminazione a carico del Manganese a valle del monitoraggio richiesto, le opere da realizzare sull'area non dovranno ostacolare né pregiudicare i successivi interventi di bonifica della falda;*
 3. *è necessario adottare tutte le misure finalizzate a salvaguardare la tutela della salute degli operatori.*
- l'intervento non prevede opere sulle recinzioni o sui piazzali esterni;
- le opere da realizzare all'interno dei capannoni sono costituite da:
 - abbattimento del muro di tamponamento che separa il capannone centrale ed il laterale, facendo diventare l'intera struttura un unico ambiente lavorativo;
 - realizzazione di un pacchetto di tenuta multistrato posato sul vespaio nell'area di ricezione dei rifiuti;
 - realizzazione della pavimentazione nell'area di biostabilizzazione con massetto in cls su vespaio calcareo con interposizione di un pacchetto di tenuta multistrato e predisposizione delle canaline per l'insufflazione dell'aria e lo scolo del percolato;
 - realizzazione della rete di raccolta del percolato nell'area di maturazione;
 - installazione delle attrezzature necessarie per il processo;
- l'aria verrà aspirata dalle sole sezioni di pretrattamento/miscelazione e dall'area di movimentazione dei rifiuti attraverso un aspiratore avente portata di 15.000 m³/h e trattata, previa umidificazione, in un biofiltro costituito da due container scarrabili ed impilati posizionati sul piazzale posteriore;
- il percolato sarà ricircolato per bagnare i cumuli, mentre quello in eccesso accumulato in due serbatoi esterni per essere inviato ad impianto di trattamento regolarmente autorizzato;
- le acque piovane provenienti dai piazzali saranno intercettate e convogliate a stoccaggio provvisorio in una vasca interrata dimensionata su una portata massima di pioggia di 60 mm, per poi essere trattate in un impianto di depurazione chimico-fisico e accumulate nella riserva idrica antincendio;
- il piazzale dell'impianto fungerà anche da centro di raccolta comunale ex D.M. 08/04/2008, ove le utenze domestiche ed il gestore del servizio di igiene urbana potranno conferire le frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Rilevato che:

- come segnalato anche nei pareri rilasciati da ARPA Puglia, l'impianto è posizionato a meno di 1,5 km dalla zona 167, quartiere San Paolo, tipizzata C1 dal vigente PRG del Comune di Brindisi e già edificata in buona parte;
- tale localizzazione risulta in contrasto con i criteri localizzativi individuati dal vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, pubblicato sul BURP n. 147 del 12/11/2013, che prevede, a tutela della popolazione, per gli impianti di compostaggio e trattamento della

frazione organica da raccolta differenziata una distanza minima dai centri abitati di 2 km e da case sparse di 300 m;

- lo stesso Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani prevede che, *individuata una macroarea idonea, la scelta dell'ubicazione finale dell'impianto verrà definita in sede di rilascio dell'autorizzazione e potrà comunque avvenire ad una distanza di tutela dai vicini centri abitati inferiore a quella indicata, sulla base delle risultanze derivanti da uno studio di approfondimento sull'impatto odorigeno;*
- il succitato quartiere San Paolo non è qualificabile come “case sparse” ma fa parte del centro abitato del Comune di Brindisi e il proponente non ha condotto uno studio di approfondimento sull'impatto odorigeno;
- nell'ambito dell'area in cui si prevede di insediare l'impianto sono presenti altri impianti di trattamento rifiuti, di titolarità pubblica, regolarmente autorizzati ai sensi della normativa vigente all'epoca della loro realizzazione, come controdedotto anche dal proponente in sede di Conferenza di Servizi.

Considerato che:

- scopo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., *verificare se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente;*
- la documentazione presentata dal proponente, corrispondente ad un livello di progettazione preliminare comunque adeguato alla procedura di verifica di assoggettabilità di cui al presente provvedimento, in virtù dell'ubicazione dell'impianto, della tipologia e tecnologia di trattamento e di rifiuto trattato, dei presidi ambientali previsti e dell'effetto cumulo che potrà determinare con gli altri impianti simili, regolarmente autorizzati e ubicati nelle adiacenze, non consente di escludere che il progetto in esame possa avere impatti negativi e significativi sull'ambiente, in particolare con riferimento a:
 - impatto odorigeno derivante dalle attività di conferimento e dai capannoni, anche in relazione allo stato attuale della componente aria nel contesto di riferimento, non analizzata dal proponente, e alla vicinanza del centro abitato;
 - aumento dell'inquinamento acustico derivante dalla rumorosità dei macchinari;
- l'autorizzazione del centro di raccolta comunale ex D.M. 08/04/2008 non afferisce alle competenze provinciali ma, ai sensi dello stesso D.M. 08/04/2008 come modificato dal DM 13/05/2009, *“la realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne da comunicazione alla Regione e alla Provincia”;*
- la presenza di altri impianti di trattamento rifiuti, peraltro di titolarità pubblica, ubicati nello stesso contesto e regolarmente autorizzati ai sensi della normativa vigente all'epoca della loro realizzazione, non giustifica la non assoggettabilità a VIA dell'impianto in esame, ma anzi determina la necessità che, in sede di valutazione d'impatto ambientale, siano stimati anche gli impatti cumulativi derivanti dall'esercizio di tali impianti;

Visti

- I pareri espressi dagli Enti convocati in Conferenza di servizi, come da note richiamate nelle premesse del presente provvedimento e allegate ai verbali delle Conferenze, nonché il parere del Dipartimento di Prevenzione della ASL, acquisito in data successiva.

Richiamati

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA, e successive modifiche;
- la Legge Regionale n.11 del 12/04/2001, "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*" e ss.mm.ii., che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;
- la L.R. n. 4 del 12/02/2014 recante "*Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnicoamministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)*";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- la Del.G.R. n. 204 dell'8/10/2013 di approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Provinciale n. 31 del 19/06/2014 *Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani - Linee di indirizzo per il rilascio delle autorizzazioni relative alla realizzazione ed esercizio degli impianti*;
- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- lo Statuto della Provincia di Brindisi approvato con Deliberazione Consiliare n. 37/14 del 12.7.2000 e s.m.i.;
- il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi, che nel testo vigente, all'art. 21, attribuisce le competenze ai Dirigenti di Servizi e Uffici;
- il Decreto del Commissario Prefettizio della Provincia di Brindisi n. 1 del 31/10/2012 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia.

Ritenuto che:

- nel complesso, sulla scorta della documentazione in atti, le informazioni prodotte dal proponente consentono la comprensione delle caratteristiche del progetto e la valutazione dei principali impatti che l'opera può comportare sull'ambiente;
- sulla base di tale documentazione non è possibile escludere che il progetto in esame abbia **impatti negativi e significativi sull'ambiente**;
- non è possibile rinviare genericamente alla successiva fase di progettazione definitiva ed esecutiva, o ad approfondimenti strumentali da condurre prima dell'entrata in esercizio

dell'impianto, come controdedotto dal proponente, la quantificazione di tali impatti e la definizione delle misure di mitigazione necessarie per ridurli;

- tale approfondimento è caratteristico di una procedura di valutazione d'impatto ambientale, nell'ambito della quale è necessario valutare le principali alternative progettuali che possono essere prese in esame, anche a livello localizzativo, al fine di minimizzare e/o mitigare gli impatti prodotti, nonché l'effetto cumulativo prodotto dall'impianto in questione con gli altri, regolarmente autorizzati, che effettuano operazioni di trattamento e recupero rifiuti.

Accertata la propria competenza

Considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DISPONE

di assoggettare a Valutazione d'Impatto Ambientale il progetto per l'insediamento di un impianto per la produzione di ammendante compostato nel comune di Brindisi - zona ASI, proposto dalla società SGAM S.r.l. con sede legale in Lecce alla via Vito Fornari n. 12, per tutte le motivazioni espresse in narrativa.

Il presente provvedimento sarà notificato alla società SGAM S.r.l. con sede legale in Lecce alla via Vito Fornari n. 12 e sarà trasmesso, per conoscenza, ai seguenti soggetti:

- Comune di Brindisi;
- ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi;
- ASL BR/1 Dipartimento di Prevenzione, Brindisi;
- Consorzio ASI, Brindisi.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 16 comma 11 della L.R. 11/01 e s.m.i. il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul BURP e integralmente sul sito web della Provincia di Brindisi.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente
F.to Dott. Pasquale Epifani

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 24/09/2014

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Giovanna Annese

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 24/09/2014

Il Dirigente
F.to Dott. Pasquale Epifani